

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 dicembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l'Assessore Roberto FINARDI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O. 4171). APPROVAZIONE. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E FALLIMENTO APPALTATORE. NON RICONOSCIMENTO RISERVE, APPLICAZIONI. PENALI, COMPENSAZIONE CON CAUZIONE DEF. ESCUSSA E NON INSINUAZIONE IN FALLIMENTO.

Proposta della Vicesindaca Schellino e dell'Assessore Iaria.

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04333/063), esecutiva dal 19 novembre 2016, era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione strutture per l’assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona*”, per un importo complessivo di Euro 400.000,00 I.V.A. compresa ed il relativo Quadro Economico, finanziato con mutuo anno 2016 per Euro 393.940,00.

Detta opera (C.U.P. C14E15001150004; CIG 691290125F) era inserita, per l’anno 2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (approvato contestualmente al D.U.P. con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 - mecc. 2016 01502/024 - esecutiva dal 6 giugno 2016) al Codice Opera 4171, per Euro 400.000,00 e finanziata con mutuo anno 2016 concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. n. 2260 posizione n. 6032286 per Euro 393.940,00.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06698/063) del 22 dicembre 2016, esecutiva dal 30 dicembre 2016, si era prenotato l’impegno di spesa per Euro 393.940,00 IVA compresa e chiesta l’indizione di gara mediante procedura aperta.

Con determinazione dirigenziale del 23 marzo 2017 (mecc. 2017 01096/063), esecutiva dal 10 aprile 2017, era stata approvata la modifica della modalità di aggiudicazione dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa di Consip S.p.A.).

In data 30 agosto 2017, con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale (mecc. 2017 43497/063), era stata approvata l’aggiudicazione della procedura negoziata sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. (RDO 1574595), relativa a tale MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (Cod. Opera 4171 - CUP C14E15001150004 – CIG 691290125F) a favore di *C.E.S.I. S.r.l.*, corrente a Genova in via G. Ungaretti 6U, Cod. Fiscale/Partita IVA 00357520105, con un ribasso del 27,5707% sull’importo a base di gara di Euro 288.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso, oltre Euro 15.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale dell'appalto di Euro 303.000,00, oltre Euro 66.660,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 369.660,00, per un importo di aggiudicazione di Euro 208.596,38 per lavori soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 15.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggettivi, per un totale di Euro 223.596,38 oltre Euro 49.191,20 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 272.787,58, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione.

Con determinazione dirigenziale dell’11 ottobre 2017 (mecc. 2017 04197/063), esecutiva dal 26 ottobre 2017, si era preso atto dell’avvenuta efficacia di detta aggiudicazione e approvato il nuovo Quadro Economico e relativo cronoprogramma finanziario.

Il contratto era stato stipulato in data 13 novembre 2017; i lavori avevano avuto inizio il 22 novembre successivo con ultimazione prevista per il 21 novembre 2018.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 72317/063) del 28 novembre 2017, era stata approvata l'erogazione, e la conseguente liquidazione, dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 44.719,28 oltre ad Euro 9.838,24 per IVA 22%, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e così per complessivi Euro 54.557,52.

Con determinazione dirigenziale dell'8 maggio 2018 (mecc. 2018 01678/063), esecutiva dal 15 maggio 2018, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in data 24 aprile 2018 (mecc. 2018 01404/063), esecutiva dal 15 maggio 2018, era stata approvata la realizzazione di opere in variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito degli interventi in argomento, per un importo di Euro 69.336,95 per opere a misura in aumento ed altrettante in diminuzione (al netto del ribasso di gara del 27,5707%) ed Euro 4.972,33 per oneri della sicurezza contrattuali in aumento ed altrettanti in diminuzione, oltre IVA al 22% pari a Euro 16.348,04 (di cui Euro 15.254,13 per opere ed Euro 1.093,91 per oneri) per un totale complessivo di Euro 90.657,32 in aumento e altrettanto in diminuzione (opere da realizzare in sostituzione di altre senza aumento di spesa, né modifica dell'importo contrattuale e alle stesse condizioni del contratto principale).

Durante l'esecuzione dei lavori si era rilevato che l'Impresa appaltatrice aveva tenuto comportamenti che concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto e da integrare gli estremi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per la risoluzione del contratto dei lavori di "Manutenzione Strutture Assistenza Beneficenza Pubblica e Servizi alla Persona" in argomento.

In particolare, si era registrato un progressivo rallentamento dei lavori, culminato nel totale arresto delle attività di cantiere, in modo unilaterale e ingiustificato.

Per tale motivo, con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2019 (mecc. 2019 00604/063), immediatamente eseguibile, esecutiva dal 14 marzo 2019., era stato preso atto della sussistenza delle condizioni per procedere alla risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, motivo per cui, con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2019 (mecc. 2019 00884/063), esecutiva dal 20 successivo, era stata approvata la formale risoluzione del contratto con *C.E.S.I. S.r.l.*, corrente a Genova in via G. Ungaretti 6U, P.IVA 00357520105, aggiudicataria dei lavori di *Manutenzione strutture per l'assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona* (Cod. Opera 4171; CUP C14E15001150004; CIG 691290125F).

Con nota dell'8 aprile 2019, il Servizio (ora Area) scrivente aveva richiesto l'escussione della polizza fideiussoria n. 0691412450 dell'11 settembre 2017; con nota versata al prot. n. 8801 del 3 giugno 2019, il Fideiussore aveva comunicato di avere iniziato la procedura per il pagamento alla Città dell'importo dovuto; con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2019 (mecc. 2019 37760/063), il Servizio aveva approvato l'accertamento di

Euro 25.206,83 (ex art. 179 D.Lgs. 267/2000 TUEL) da parte della Società assicuratrice HDI ASSICURAZIONE S.P.A.

In data 23 aprile 2019, dal legale rappresentante di *C.E.S.I. s.r.l.*, Tiziana Angela Salvador, venne firmato con riserva il Registro di contabilità relativo al secondo Stato d'Avanzamento dei Lavori, nonché finale.

Successivamente, con nota prot. n. 2708 del 23 maggio 2019 del civico Servizio Centrale Avvocatura, venne comunicato al RUP che il Tribunale di Genova, con sentenza n. 48, depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019, aveva dichiarato il fallimento (n. 45/2019) di *C.E.S.I. S.r.l.*

In data 8 maggio 2019, pertanto nei termini previsti, furono apposte n. 2 riserve da parte del dott. Alessandro Terragna, nella qualità di Curatore del fallimento *C.E.S.I. s.r.l.*

In data 27 settembre 2019, con Ordine di Servizio (prot. n. 15429) da parte del Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, venne nominato l'ing. Dario Bernocco, quale Collaudatore Tecnico Amministrativo Finale per i lavori in oggetto.

Con nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 19686, dal Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale venne trasmessa al Collaudatore copia digitale di tutta la documentazione relativa ai lavori.

Ricevute ed esaminate le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 205 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha valutato come inammissibili e manifestamente infondate le riserve dell'Impresa *C.E.S.I. S.r.l.* (il cui importo complessivo rientra nei limiti indicati all'art. 205, comma 1 del suddetto Decreto), le quali vengono quindi interamente respinte.

In data 19 febbraio 2020, prot. n. 2750, è stato convocato formalmente il Curatore del fallimento *C.E.S.I. S.r.l.* al fine di effettuare una verifica in contraddittorio della consistenza dei residui abbandonati dall'Appaltatore nell'area di cantiere, ai sensi di legge.

Del sopralluogo congiunto, datato 24 febbraio 2020, è stato redatto un verbale dello stato di consistenza con inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera presenti ancora negli edifici oggetto degli interventi, sottoscritto dai presenti.

In data 4 marzo 2020, il Direttore dei Lavori, arch. Lina Stefania Munari, ha redatto una Relazione di Consistenza Finale da cui si evince il seguente riepilogo della situazione contabile dei lavori:

Ammontare dei lavori eseguiti	118.342,71
<i>detraendo:</i>	
Ammontare rate precedenti	- 79.741,83
Residuo Anticipazione del 20% da recuperare	- 28.665,06
TOTALE RESIDUO IMPORTO RATA	9.935,82

IVA 22%	2.185,88
TOTALE COMPLESSIVO A CREDITO PER L'IMPRESA	12.121,70
Costo che la Città dovrà sostenere per la rimozione del cantiere	2.689,89
IVA 22%	591,78
IMPORTO COMPLESSIVO rimozione a debito per l'impresa	-3.281,67
CREDITO RESIDUO PER L'IMPRESA	8.840,03
PROPOSTA DI PENALE (58 gg x 223,59638 €/g)	-12.968,59
IMPORTO A CREDITO DELLA CITTA'	- 4.128,56

In tale relazione si esplicita l'importo della penale proposta e il costo stimato della rimozione dei residui lasciati nell'area di cantiere dalla *C.E.S.I. S.r.l.*

La penale proposta, da applicarsi ai sensi dell'ex art. 145, comma 3 del R.G. e dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), è stata stimata su 58 giorni di ritardo calcolati dal 21 novembre 2018 (fine lavori di contratto) al 18 gennaio 2019 (scadenza dei 30 giorni di proroga assegnati dalla D.L., fissati con lettera prot. n. 1049 del 19.12.2018), per un importo giornaliero pari all'uno per mille dell'importo contrattuale di Euro 223,59638 Euro/g, pari ad un importo complessivo di Euro 12.968,59.

L'onere che la Città dovrebbe presumibilmente sostenere nell'anno in corso per l'allontanamento dei residui lasciati nell'area di cantiere, è stato calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, valido per l'anno 2019 (D.G.R. n. 20-8547 del 15.03.2019, B.U.R. n. 12 s.o. n. 4 del 21.03.2019) ed è stato utilizzato con un ribasso stimato pari al 26%, pari circa alle medie dei ribassi offerti nelle gare di Manutenzione Ordinaria bandite dalla Città.

La Relazione di Consistenza Finale è stata sottoscritta (in forma digitale) dal Curatore fallimentare dott. Alessandro Terragna e rinviato al Servizio (ora Area) Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale in data 1 giugno 2020 (a mezzo PEC), senza ribadire le riserve precedentemente trascritte sul registro di contabilità che pertanto risultano decadute.

In data 15 luglio 2020, è stata effettuata, su richiesta del Collaudatore, la visita definitiva di collaudo presso i vari edifici oggetto del presente appalto e successivamente è stato emesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, ex art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte dell'ing. Dario Bernocco, in data 31 luglio 2020.

Ad esito della descritta procedura, occorre pertanto provvedere all'approvazione formale del suddetto Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo complessivo dei lavori in oggetto.

Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere

definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso.

Tenuto conto della proposta del Responsabile del Procedimento formulata con Relazione Riservata del 6 luglio 2020 (**all. 2**) con la quale, vista la modesta cifra a credito da parte della Stazione Appaltante (Euro 4.128,56) e considerato che è stata precedentemente escussa la polizza fideiussoria pari a Euro 25.206,83, propone all'Amministrazione di non insinuarsi nello stato passivo del fallimento n. 45/2019 in argomento, in quanto la parte eccedente detta polizza escussa andrà a coprire i costi relativi alle spese tecniche per la nuova progettazione dei lavori non conclusi dalla *C.E.S.I. S.r.l.*, nonché alle spese per la conseguente procedura di affidamento dei lavori, che la Città dovrà esperire.

Per tale motivo la Città, in considerazione delle compensazioni fatte, non provvederà alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo, e non si insinuerà nello stato passivo del fallimento n. 45/2019 in argomento.

Pertanto, l'investimento non presenta né spese di gestione, né maggiori oneri finanziari.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo (**all. 1**) redatto in data 31 luglio 2020, avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA" (Cod. Opera 4171 - C.U.P. C14E15001150004 - CIG 691290125F, eseguiti dalla *C.E.S.I. S.r.l.*, corrente a Genova in via G. Ungaretti 6U, Codice Fiscale/Partita IVA 00357520105, redatto dal Collaudatore ing. Dario Bernocco, in servizio presso la Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento, Area Edilizia Pubblica,

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, nominato in data 27 settembre 2019 dal Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, con nota prot. n. 15429;

- 2) di dare atto che, con nota prot. n. 2708 del 23 maggio 2019 del civico Servizio Centrale Avvocatura, è stato comunicato al RUP che il Tribunale di Genova, con sentenza n. 48, depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019, ha dichiarato il fallimento (n. 45/2019) della *C.E.S.I. S.r.l.*, motivo per cui il suddetto Certificato di Collaudo tecnico/amministrativo in data 1 giugno 2020, è stato firmato dal Curatore fallimentare dott. Alessandro Terragna senza apporvi ulteriori riserve ed osservazioni;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 234, comma 2, D.P.R. 207/10 s.m.i., vengono interamente respinte le riserve apposte dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- 4) di prendere atto che, ai sensi dell'ex art. 145, comma 3 del R.G. e dell'art. 9 del CSA sono state applicate delle penali per 58 giorni di ritardo dal 21 novembre 2018 al 18 gennaio 2019, per un importo giornaliero pari all'uno per mille dell'importo contrattuale di Euro 223,59638 Euro/g, pari ad un importo complessivo di Euro 12.968,59;
- 5) di prendere atto che, in considerazione delle compensazioni fatte, non si provvederà alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo;
- 6) di dare atto che, per i motivi indicati in narrativa e che qui vengono interamente richiamati, che non si rinvergono gli estremi per presentare domanda di insinuazione tardiva di credito da parte della Città nel fallimento *C.E.S.I. S.r.l.* (n°45/2019);
- 7) di dare atto che detta opera (CUP C14E15001150004; CIG 691290125F) è inserita, per l'anno 2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 (approvato contestualmente al D.U.P. con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 - mecc. 2016 01502/024 - esecutiva dal 6 giugno 2016) al Codice Opera 4171, per Euro 400.000,00, e che è stata finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. n. 2260 posizione n. 6032286 per Euro 393.940,00;
- 8) di rinunciare all'opera di Manutenzione strutture per l'assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Cod. Opera 4171) in oggetto, in quanto alcuni degli interventi non realizzati in tale ambito, data l'urgenza, sono stati già eseguiti poiché urgenti con appalti in corso ed altri inseriti in nuovi progetti;
- 9) dare atto che, per i motivi di cui al punto precedente e del notevole lasso di tempo trascorso, non vi sono le condizioni per procedere allo scorrimento della graduatoria dell'originaria procedura di gara, non interpellando progressivamente i soggetti che vi hanno partecipato;
- 10) di dare atto che l'importo residuo non utilizzato relativo alle opere già impegnate con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06698/063) verrà mandato in economia;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

- 12) di dare atto che l'intervento non produce nuove spese di gestione né ulteriori oneri finanziari;
- 13) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di poter dichiarare collaudati i lavori.

La Vicesindaca
Sonia Schellino

L'Assessore all'Urbanistica
Antonino Iaria

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Funzionario in P.O. con delega
Carmelo Di Vita

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 72 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2020 al 18 dicembre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 dicembre 2020.